



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

N. 185

VISTO il regolamento UE del Consiglio del 15 ottobre 2013, n. 1024, che attribuisce alla Banca Centrale Europea ("BCE") compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi;

VISTO il regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014, n. 806, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico ("SRMR");

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, n. 59, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (*Bank Recovery and Resolution Directive*, BRRD);

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB);

VISTO il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, recante attuazione della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento;

VISTA la decisione del 23 giugno 2017, con la quale la BCE, previa consultazione del Comitato di Risoluzione Unico ("CRU") ha accertato che Banca Popolare di Vicenza S.p.A., con sede in Vicenza (VI), è prossima al dissesto ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2014/806, in tal modo rilevando la sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, anche ai fini di cui all'articolo 80, comma 1, del TUB;

VISTA la decisione n. SRB/EES/2017/12 del 23 giugno 2017, con la quale il CRU ha accertato che per Banca Popolare di Vicenza S.p.A. non si prospettano misure alternative che permettono di superare la situazione di rischio di dissesto in tempi adeguati ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), SRMR, e che l'avvio della risoluzione nei confronti di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. non è necessaria nell'interesse pubblico ai sensi dell'articolo 18, paragrafi 1, lettera c), e 5, del medesimo regolamento in tal modo rilevando la sussistenza del presupposto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera b), e l'insussistenza del presupposto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, anche ai fini di cui all'articolo 80, comma 1, del TUB;

VISTO il decreto legge 25 giugno 2017, n. 99, (il "D.L.") recante "Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A." e in particolare l'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), secondo cui il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, con decreto, dispone la liquidazione coatta amministrativa delle banche e, ove necessario, la continuazione dell'esercizio dell'impresa o di determinati rami di attività per il tempo tecnico necessario ad attuare le cessioni previste dal D.L. in deroga all'articolo 90, comma 3, del TUB;

VISTA la nota n. 816383 del 25 giugno 2017, con cui la Banca d'Italia, preso atto delle decisioni della BCE e del CRU del 23 giugno 2017, ha proposto di sottoporre alla liquidazione coatta amministrativa Banca Popolare di Vicenza S.p.A., ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

TUB e dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del D.L. nonché di disporre la continuazione dell'esercizio dell'impresa in quanto necessaria alla complessiva operazione di soluzione della crisi e per il tempo tecnico strettamente funzionale all'attuazione della stessa;

RITENUTO che gli elementi derivanti dall'istruttoria effettuata permettono di condividere la proposta formulata dalla Banca d'Italia con la nota n. 816383 del 25 giugno 2017, le cui motivazioni sono qui integralmente richiamate e recepite;

DECRETA

ARTICOLO 1

(Liquidazione coatta amministrativa)

Banca Popolare di Vicenza S.p.A., con sede in Vicenza (VI), è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 80, comma 1, del TUB e dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del D.L..

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del D.L., è disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa della banca in liquidazione coatta amministrativa per il tempo tecnico necessario ad attuare le cessioni previste dal D.L..

ARTICOLO 2

(Regime di impugnazione)

Il presente decreto è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero 120 giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Le decisioni della Banca Centrale Europea, del Comitato di Risoluzione Unico e della Commissione Europea, menzionate nel preambolo e costituenti il presupposto del presente decreto, sono impugnabili con ricorso al Tribunale di Giustizia dell'Unione Europea entro due mesi.

Roma, addì 25 GIU 2017

IL MINISTRO